

riconosciuto nelle seguenti voci:

- a) - stipendio base;
- b) - indennità di famiglia, indennità combattenti ed eventuali assegni ad personam;
- c) - aggiunta del 7% scalare sugli importi a) e b);

mensilità di stipendio da corrispondersi in base all'art. 7 del contratto collettivo di lavoro a titolo di partecipazione agli utili nel minimo garantito.

Per evitare sproporzioni a danno degli impiegati con stipendio minore, il Consiglio ha pure deciso di fissare per le varie categorie di impiegati i minimi seguenti:

£	5.000.-	al personale di ruolo con assegni fam.
"	4.000.-	" " " senza " "
"	4.000.-	" " " assegni con " "
"	3.000.-	" " " senza " "

Infine il Consiglio, in considerazione della presente situazione di grave disagio economico, ha deliberato per questa sola volta e senza pregiudizio per il futuro di accogliere come benefica concessione la differenza fra le somme suddette e quella complessiva della mensilità di retribuzione paga-